

REVISIONE

di **ANDREA SCAINI**

Nella querelle sulle nomine dei revisori sfugge il concetto di utilità

Sembrirebbe poco vantaggioso il giudizio con modifica per motivi legati all'impossibilità di esprimere la propria valutazione per oggettive limitazioni al lavoro. Dovrebbe al contrario essere concessa una proroga o la possibilità di nomina con incarico che parte dall'esercizio sociale 2020.

Facendo seguito ad altro precedente intervento, è opportuno accogliere con favore da parte di tutti (imprese, professionisti, conservatori dei Registri delle Imprese), l'autorevole presa di posizione di Assonime sulla questione della nomina dei revisori estesa a decine di migliaia di PMI dal D.Lgs. 14/2019, dopo quella, altrettanto autorevole di dicembre scorso del Cndcec e di Confindustria.

Perché appare corretto e opportuno l'intervento di Assonime e perché appaiono invece fuori dal coro alcune opinioni dottrinali che manifestano un disagio incomprensibile?

La prima considerazione da fare è quella della constatazione che solo **una piccola parte dei soggetti neo obbligati ha provveduto alle nomine nel corso del 2019**, non per ingiustificabile ribellione nei confronti di una norma, ma per sostanziale convinzione della non chiarezza e della assoluta inerzia da parte di chi le norme le deve attuare e rendere materialmente applicabili al contesto economico sociale del nostro Paese; la seconda considerazione è relativa all' **effettiva utilità** per le imprese e per i terzi **di un giudizio di un revisore neo nominato** sul bilancio 2019. Dopo il documento del Consiglio Nazionale sulle revisione delle nano imprese, recentemente rilasciato in versione definitiva, appare chiaro come il revisore, che venga nominato ora, dovrà redigere la relazione al bilancio 2019 con un **giudizio con modifica** esplicitando una propria impossibilità totale o parziale ad esprimere il giudizio stesso, per oggettive limitazioni al lavoro di revisione secondo corretti Principi.

A chi può giovare la constatazione che un bilancio di fatto non è stato compiutamente revisionato dal revisore in carica? Forse qualcuno pensa o è convinto che in Italia ci siano professionisti con aspirazioni suicide che abbiano accettato incarichi da società con situazioni critiche o compromesse, tali da necessitare un giudizio avverso a tutela dei terzi?

La convinzione di chi scrive è quella che, in un Paese che vanta una presenza tra i *topten* del mondo industrializzato, **non esista una mentalità legislativa** e, spiace dirlo, anche in parte professionale, **a favore delle imprese**; spiace anche constatare la fatica di parte di colleghi professionisti a non allinearsi a precise prese di posizioni del proprio Consiglio Nazionale che, con un documento di dicembre, redatto congiuntamente con Confindustria, aveva messo in evidenza le stesse questioni poste l'altro ieri da Assonime, invocando una **proroga** che ristabilisse un minimo di logica in una vicenda che, come detto nel precedente intervento, richiama solo le avventure dell'Armata Brancaleone.

Quale è la soluzione? Sarebbe semplicissimo inserire nella conversione del decreto Milleproroghe (ovvero anche e più semplicemente inserire in un indirizzo di Unioncamere) una riga che preveda la **possibilità di nominare adesso il revisore** (dopo avere rispettato le originarie scadenze convocando assemblee andate deserte o che hanno rinviato la decisione), con incarico che parta dall' **esame dell'esercizio sociale 2020** e cessi con l'approvazione del bilancio relativo al 2022. Tale *modus operandi* permetterebbe anche una serena approvazione del bilancio relativo al 2019 sprovvisto della relazione di revisione che, in termini di utilità, lo si ripete, avrà lo stesso valore di un bilancio 2019 corredato da una relazione che contiene una dichiarazione di impossibilità motivata ad esprimere il giudizio.